

REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 6 del 01.03.2001

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

ART. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa in genere la cultura agraria e la vita zonale nelle campagne.

ART. 3 - ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO

Le ordinanze del Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II - PASCOLO - CACCIA - PESCA

ART. 5 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

ART. 6 - PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali o comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dall'organo competente.
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

ART. 7 - SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, 2° e 3° comma, e art. 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 8 - ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIASI SPECIE

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di

qualunque specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timore sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non si deve occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ART. 9- PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

ART. 10 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'amministrazione provinciale.

CAPO III – CASE COLONICHE

ART. 11 – COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE

Per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico – edilizia ed igienico – sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

ART. 12 – IGIENE DELLE CASE COLONICHE

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ART. 13 - PREVENZIONE ANTICENDIO

Le case coloniche devono essere costruite sottostando alle disposizioni di legge che disciplinano la materia

ART. 14 – DEPOSITI DI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

ART. 15 – INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli altri annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico provenienti da pozzi, cisterne, ecc.

ART. 16 - LATRINE

"Emendato con atto n. 6 del Consiglio Comunale in data 1 marzo 2001"

ART. 17 – STALLE

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/34, nonché dal regolamento comunale di igiene.

ART. 18 – CONCIMAIE

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontano dai corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio di igiene pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

ART. 19 – CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

CAPO IV – FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI E RADICI – SPIGOLATURE

ART. 20 – DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini e alle strade.

ART. 21 – SPURGO DI FOSSI E CANALI

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scalo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 22 – DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno 3 metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno 1 metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

ART. 23 – ABBEVERATOI PER ANIMALI

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.
Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

ART. 24 – RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

ART. 25 – ARATURA DEI TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

ART. 26 – SPIGOLATURE

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspellare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

ART. 27 – CANALI ED ALTRE OPERE CONSORTILI

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'erogazione e allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia di regolamento del consorzio stesso.

CAPO V – MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 28 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. DENUNCIA OBBLIGATORIA

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nell'evenienza di comparsa di crittogame, parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge n. 987/31 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari da cause nemiche;
- b) salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 987/31 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 1700/33 e modificate con R.D. 2504/37, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti e animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione,

senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ART. 29 - DIVIETO DELLA VENDITA DI PIANTE E SEMENTI

È vietato il commercio delle piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione prive di certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fito-patologico competente.

È vietato altresì il trasporto di piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fito-patologico competente.

ART. 30 - CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti bene visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 31 - OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.81 del regolamento di polizia veterinaria n.320/1954 e nella circolare n.55/94 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

ART.32 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o il conduttore di animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

ART.33 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di polizia veterinaria n. 320/54.

ART.34 - IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate e in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.

È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 35 - COLTURE AGRARIE. LIMITAZIONE

Ciascun proprietario di terreno può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture.

ART.36 – ACCENSIONE DI FUOCHI

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie per evitare pericoli, danni o disturbi.

CAPO VIII – SANZIONI

ART.37 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del R.D. 383/34 e della legge n. 689/81.

ART.38 – RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.54 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

ART.39 – OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvo i casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

ART.40 – SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge n.689/81 e del D.P.R. 571/82.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART.41 – OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di trenta giorni. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con esso.

INDICE

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'	
Art.1 -	Limiti del regolamento
Art.2 -	Oggetto del servizio di polizia rurale
Art.3 -	Organi preposti al servizio di polizia rurale
Art.4 -	Ordinanze del Sindaco
CAPO II - PASCOLO - CACCIA - PESCA	
Art.5 -	Pascolo degli animali
Art.6 -	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
Art.7 -	Sanzioni per pascolo abusivo
Art.8 -	Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
Art.9 -	Pascolo in ore notturne
Art.10 -	Esercizio di caccia e pesca
CAPO III - CASE COLONICHE	
Art.11 -	Costruzione di case coloniche
Art.12 -	Igiene delle case coloniche
Art.13 -	Prevenzioni antincendio
Art.14 -	Depositi di esplosivi e infiammabili
Art.15 -	Incameramento delle acque piovane
Art.16 -	Latrine
Art.17 -	Stalle
Art.18 -	Concimaie
Art.19 -	Cani a guardia di edifici rurali
CAPO IV - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE	
Art.20 -	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Art.21 -	Spurgo di fossi e canali
Art.22 -	Distanze per fossi, canali ed alberi
Art.23 -	Abbeveratoi per animali
Art.24 -	Recisioni di rami protesi e radici
Art.25 -	Aratura di terreni
Art.26 -	Spigolature
Art.27 -	Canali ed altre opere consortili
CAPO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA	
Art.28 -	Difesa contro le malattie delle piante - denuncia obbligatoria
Art.29 -	Divieto della vendita di piante e sementi
Art.30 -	Cartelli per esche avvelenate
CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME	
Art.31 -	Obbligo di denuncia
Art.32 -	Isolamento per malattie contagiose
Art.33 -	Seppellimento di animali morti per malattie infettive
Art.34 -	Igiene degli animali nella stalle

CAPO VII – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.35 - Colture agrarie – limitazioni

Art.36 - Accensione di fuochi

CAPO VIII – SANZIONI

Art.37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art.38 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art.39 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Art.40 - Sequestro e custodia di cose

Art.41 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42 - Entrata in vigore del regolamento